REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE II CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 222-1/2026

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. Francesco Paolo Feo Presidente

Dott.ssa Rosa Paduano Giudice

Dott.ssa Francesca Bellisario Giudice rel.

nel procedimento unitario n. RG 222-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

Antignani Giovanni (C.F. NTGGNN80T12F839Y), nato a Napoli (NA), il 12.12.1980 e residente in Roccarainola (NA) alla Via Giacomo Matteotti n. 25/c, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. [redacted]), che lo rappresenta e la assiste, con facoltà congiunta e disgiunta all'Avv. Antonia Maria Cuccurullo (CF: [redacted]), con l'assistenza del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il segretariato sociale del Comune di Somma Vesuviana "Presidium Debitores", dott. Domenico Molisso, con studio in Casalnuovo di Napoli, alla via Arcora 110

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto in data 24.9.2026 da Antignani Giovanni per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la relazione depositata dal gestore della crisi;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Roccarainola (NA) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII in quanto:

- il suo patrimonio risulta costituito:
- dai redditi derivanti dall'attività di agente di commercio svolta dallo stesso;
- dalla titolarità della quota pari al 50% dell'immobile sito in Marigliano (NA), Corso Umberto I n. 438, stimata -tenuto conto del deprezzamento correlato all'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge- in circa euro 74.497,50 (cfr. sentenza del Tribunale di Nola del 17.4.2023);
- da un'autovettura Volvo targata GC789PN - utilizzata per esigenze connesse allo svolgimento dell'attività professionale;
- da una giacenza attiva sul conto corrente Crédit Agricole pari ad euro 1.892,63;
- da una partecipazione sociale del 33,33% nella società [redacted], attualmente sottoposta a pignoramento;
- a fronte di tale patrimonio, sussiste una debitoria complessiva pari ad euro 231.103,46 al netto delle spese in prededuzione quantificate in euro 10.500,00;

rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso sono indicate spese necessarie per il mantenimento personale e familiare pari ad euro 3.550,00 mensili, ritenute congrue dal liquidatore, comprensive delle spese di mantenimento delle figlie nate dal primo matrimonio, del canone di locazione dell'abitazione, delle utenze domestiche, delle spese alimentari e dei costi di trasferta e di utilizzo dell'autovettura connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII ;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

letti gli artt. 268 e ss. CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Antignani Giovanni** (C.F. NTGGNN80T12F839Y), nato a Napoli (NA), il 12.12.1980 e residente in Roccarainola (NA) alla Via Giacomo Matteotti n. 25/c, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al C.so Umberto I

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Paduano

NOMINA

liquidatore il dott. Domenico Molisso

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore;

DICHIARA

la sospensione degli addebiti sui conti correnti da parte dei creditori, nonché la domiciliazione bancaria sui Conti Correnti del debitore;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro 3.550,00 come provvisoriamente determinano e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

1) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad

aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza rivolga al G.D. della procedura istanza affinché fissi il limite di cui all'art.268, comma 4, lett. b).

3) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

4) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

5) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

6) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

7) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026, tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 15.10.2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Francesca Bellisario

Il Presidente

dott. Francesco Paolo Feo

Studio Legale
RICCI LIGUORI & PARTNERS
C.so Umberto I, 381 – 80034 - Marigliano (NA)
Tel./Fax 081 8855399

TRIBUNALE DI NOLA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ART. 268 D.LGS. 14/2019

Antignani Giovanni (C.F. NTGGNN80T12F839Y), nato a Napoli (NA), il 12.12.1980 e residente in Roccarainola (NA) alla Via Giacomo Matteotti n. 25/c, elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. [redacted]), che la rappresenta e la assiste, con facoltà congiunta e disgiunta all'Avv. Antonia Maria Cuccurullo ([redacted]uale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

- *Debitore* -

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il segretariato sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA) "Presidium Debitores", dott. Domenico Molisso, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla Via Arcora n. 110 (Pal. Gecos) (**Doc. 2**).

- *Gestore* -

propone

la seguente liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019.

Sommario

1. PREMESSA 2
2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA 2
3. COMPOSIZIONE DEL DEBITO 3
4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA. 4
5. PATRIMONIO DEL DEBITORE 6
   5.1. Patrimonio immobiliare 6
   5.2. Patrimonio mobiliare 7

5.2.1. Beni mobili registrati 7
5.2.2. Conti corrente 7
5.2.3. Quote societarie 7
5.3 Reddito da lavoro dipendente 7
6. ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI 7
7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI ANTIGNANI GIOVANNI. 8
8. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO 8
9. ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DI ANTIGNANI GIOVANNI 8
chiede 9

1. PREMESSA

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, il debitore intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019 cd. "liquidazione controllata del sovraindebitato" con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi (**Doc. 2**).

2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

- Antignani Giovanni è un Agente di Commercio operante nel settore Tecnico-Informatico e nell'anno 2024 ha percepito un reddito lordo di €. 74.106,00, mentre nel 2025 il reddito lordo è drasticamente calato attestandosi in €. 39.387,00 (**Doc. 3**). Attualmente il sig. Antignani percepisce un reddito lordo mensile di circa €. 5.000,00 derivante da contratto stipulato con la società Celeste Car Electronic Tuning srl, di cui euro 1.500,00 per compenso fisso mensile ed €. 3.500,00 per i primi tre mesi per acconto provvigioni, che saranno poi conguagliate a fine anno;
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto

professionista (**Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 1**);

- l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (**Requisito di ammissibilità ex art. 269, co. 2**);
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- sussiste una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di liquidazione.

3. COMPOSIZIONE DEL DEBITO

Creditore	Importo	Privilegio	N. Doc.
PROGER S.R.L.	36.000,00	Chirografo	**Doc. 4**
BANCA MEDIOLANUM	4.256,31	Chirografo	**Doc. 4.1**
KRUK	17.146,14	Chirografo	**Doc. 4.2**
COMPASS	37.328,99	Privilegio ex art. 2752 c.c.	**Doc. 4.3**
AGOS	380,66	Privilegio ex art. 2752 c.c.	**Doc. 4.4**
AGENZIA ENTRATE DP NAPOLI (ADER)	74.920,80	Privilegio ex art. 2752 c.c.	**Doc. 4.5**
CAMERA DI COMMERCIO (ADER)	80,93	Chirografo	**Doc. 4.5**
INPS (ADER)	37.202,55	Privilegio ex art. 2751 c.c./Chirografo	**Doc. 4.5**
COMUNE DI SONNINO (ADER)	188,10	Chirografo	**Doc. 4.5**
REGIONE CAMPANIA (ADER)	261,57	Privilegio ex art. 2752 c.c./Chirografo	**Doc. 4.5**
COMUNE DI MARIGLIANO (ADER)	570,80	Privilegio ex art. 2752 c.c./Chirografo	**Doc.4.5**

COMUNE DI POMIGLIANO (ADER)	425,11	Privilegio ex art. 2752 c.c./Chirografo	**Doc. 4.5**
PREFETTURA DI CASERTA (ADER)	463,45	Chirografo	**Doc. 4.5**
PREFETTURA DI NAPOLI (ADER)	630,11	Chirografo	**Doc. 4.5**
PREFETTURA DI ROMA (ADER)	1.978,35	Chirografo	**Doc. 4.5**
ADER	1.103,33	Chirografo	**Doc. 4.5**
PREFETTURA DI AREZZO (ADER)	795,04	Chirografo	**Doc. 4.5**
COMUNE DI NAPOLI (ADER)	97,53	Chirografo	**Doc. 4.5**
AGENZIA DELLE ENTRATE DP PISA (ADER)	1.555,93	Chirografo	**Doc. 4.5**
INPS AVVISO BONARIO	2.397,36	Privilegio ex art. 2753 c.c.	**Doc. 4.11**
REGIONE CAMPANIA	498,87	Privilegio ex art. 2752 c.c.	**Doc. 4.6**
COMUNE DI MARIGLIANO	6.647,59	Chirografo	**Doc. 4.7**
AVV SUMMO	1.650,00	Chirografo	**Doc. 4**
AVV. LIGUORI	1.757,73	Privilegio ex art. 2751bis c.c.	**Doc. 4.8**
AVV. CUCCURULLO	1.440,78	Privilegio ex art. 2751bis c.c.	**Doc. 4.9**
OCC	10.500,00	Prededuzione	**Doc. 4.10**
TOTALE	240.278,14		

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA.

Le principali cause dell'indebitamento del sig. Antignani Giovanni sono riconducibili alla storia familiare del debitore ed alle vicende lavorative succedutesi negli anni.

Il sig. Antignani, infatti, ha contratto matrimonio con la [redacted] in data 01/12/2008, dalla cui unione sono nate due figlie: [redacted], [redacted]. A causa di problemi nella gestione del rapporto coniugale, il sig. Antignani e la moglie,

decidono di separarsi.

Nell'anno 2022, il Tribunale di Nola, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, con sentenza n. 557/2022 passata in giudicato il 06.05.2022, cui ha fatto seguito il divorzio pronunciato in data 17.04.2023. La separazione ha avuto effetti psicologici devastanti sulle figlie, con le quali aveva interrotto i rapporti fino a pochi mesi, in quanto le stesse non hanno accettato di buon grado la decisione dei genitori.

Tale evento ha comportato una serie di effetti economici negativi sul debitore il quale, mentre nella perduranza del matrimonio ha abitato nella casa in comproprietà con la ex coniuge, successivamente alla separazione, in virtù dell'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, ha dovuto reperire un nuovo immobile in fitto per stabilirne la propria dimora. La separazione non ha comportato solo questa nuova spesa prima non necessaria, ma ha anche stabilito il pagamento del mantenimento mensile da corrispondere per le figlie. Pertanto la condizione economica dell'Antignani è andata via via complicandosi.

Nelle more della separazione il sig. Antignani ha iniziato una nuova relazione coniugale con la sig.ra Spampanato Rosaria, attuale convivente, dalla quale è nata un'altra bambina, [redacted]

La difficile gestione dei rapporti con le figlie nate dal primo matrimonio ha avuto ripercussioni sullo stato psicologico del debitore. Di fatti, la difficoltà nella gestione dei rapporti si è riverberata sulla frequentazione con le figlie che era, inizialmente, assente e poi molto latente.

Alle già difficili condizioni personali, si accompagnava la condizione lavorativa del debitore, che svolge attività di agente di commercio.

Il sig. Giovanni Antignani ha inizialmente prestato attività alle dipendenze della società Proger Srl con sede in Casalnuovo di Napoli, società operante nel settore dell'automotive, per la quale ha lavorato dal 2010 al 2014. Dopo questo periodo di lavoro dipendente, ha intrapreso l'attività di agente di

commercio, sempre nel settore dell'automotive, dapprima con la stessa società Proger srl, per il periodo dal 2014 al 2021 e poi con un nuovo mandato di agenzia con la societ[redacted] con la quale ha terminato la collaborazione a novembre 2022.

Dal novembre 2023 all'agosto 2024 ha prestato attività di agenzia sottoscrivendo contratto con la società [redacted] con sede a Latina, mentre, a settembre 2024 sottoscrive nuovo mandato di agenzia con la società [redacted] con sede a Seravezza in provincia di Lucca, sempre nel settore dell'automotive.

Attualmente, il sig. Antignani, lavora come agente di commercio, presso la [redacted] con contratto che prevede un compenso fisso e delle provvigioni, conguagliabili a fine anno.

Da quanto descritto è chiaro che l'indebitamento del sig. Antignani si è avuto a causa delle vicissitudini familiari, in primo luogo la separazione e poi il divorzio che ha comportato e comporta tutt'oggi, ingenti spese, dapprima per le spese maturate in ambito legale ed oggi per le spese di mantenimento necessarie per le figlie nate dal primo matrimonio e per il mantenimento della famiglia creata dalla seconda relazione e, poi, dalle vicissitudini lavorative, che lo hanno visto cambiare azienda in più di una occasione. Ciononostante il debitore ha sempre cercato di ottemperare alle obbligazioni assunte nel tempo, fino ad oggi.

5. PATRIMONIO DEL DEBITORE

5.1. Patrimonio immobiliare

L'istante è proprietario, per il 50%, dell'immobile sito nel Comune di Marigliano (NA) al C.so Umberto I n. 438, identificato ai dati catastali foglio 18, particella 348, subalterno 43, categoria catastale A/2. Il valore complessivo dell'immobile può essere stimato in €. 212.850,00 (tenuto conto dei dati OMI, il cui valore minimo è di €. 1.300 mq e il valore massimo è di €. 2.200 mq, moltiplicato per 129mq complessivi), la cui quota di competenza del sig. Antignani è di €. 106.425,00.

L'immobile è detenuto in comproprietà pro indiviso con la ex coniuge, sig.ra Gallo Assunta, la quale detiene il diritto di abitazione, per assegnazione della casa coniugale, disposto con sentenza del Giudice del Tribunale di Nola. Per tali ragioni, all'ammontare del 50% del valore immobiliare calcolato, va applicato un deprezzamento di circa il 30%, per la sussistenza della suddetta assegnazione della casa coniugale. Dunque, il valore della quota del sig. Antignani può essere stimato in circa €. 74.497,50 (**Doc. 5-6**).

5.2. Patrimonio mobiliare

5.2.1. Beni mobili registrati

L'istante è proprietario del veicolo VOLVO targato GC789PN, utile per gli spostamenti lavorativi (**Doc. 7**).

5.2.2. Conti corrente

L'istante è titolare di un conto corrente presso la Banca Credit Agricole, filiale di Pomigliano d'Arco, che alla data del 14.07.2026 presenta un saldo attivo di euro 1.892,63.

Il sig. Antignani è altresì titolare di un conto Banca Mediolanum che alla data del 19.07.2026 presenta un saldo debitorio di €. 9,76, nonché un conto corrente presso Banca Intesa, che presenta un saldo negativo di €. -55.448,38.

5.2.3. Quote societarie

L'istante è titolare della quota del 33,33% della società [redacted] (P.IVA: 01982270496), costituita in data 09.09.2021, con sede legale in Livorno Scali D'Azeglio n. 52, 57123 Stradario 00420. La quota è oggetto di pignoramento da parte dell[redacted] (**Doc. 8**).

5.3 Reddito da lavoro dipendente

Antignani Giovanni ha prodotto nell'anno 2022 un reddito lordo di €. 59.204,00, nell'anno 2023 un reddito lordo di €. 74.106,00, nell'anno 2024 un reddito lordo di €. 74.106,00 e nell'anno 2025 ha percepito un reddito lordo di €. 39.387,00 (**Doc. 3**).

6. ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il ricorrente in data 09.09.2021 ha sottoscritto una quota di partecipazione del

33,33% della società PartsLab s.r.l., attualmente pignorata dalla [redacted] **Doc. 8**).

7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI ANTIGNANI GIOVANNI.

Il nucleo familiare dell'istante comprende altresì:

- [redacted], compagna - casalinga;

- [redacted] studentessa. (**Doc. 9**).

8. CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO

Attualmente non sono vi sono contenziosi in corso che coinvolgono il debitore.

9. ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DI ANTIGNANI GIOVANNI

SPESA	**IMPORTO**
ALIMENTARE	€. 750,00
MANTENIMENTO EX CONIUGE	€. 600,00
LUCE, ACQUA, GAS	€. 300,00
SPESE AUTO E TRASFERTE LAVORO	€. 1.200,00 (Doc. 10)
TARI	€. 30,00
FITTO	€. 400,00
SPESE IMPREVISTE	€. 270,00
TOTALE	**€. 3.550,00**

L'importo relativo alle spese mensili sostenute dal nucleo familiare del ricorrente è compatibile con il parametro dettato dall'art. 283 CCII che nel caso di un nucleo familiare comprensivo di tre persone (€. 1.785,75), tenuto conto che a queste vanno necessariamente sommati gli importi a titolo di mantenimento per i figli nati dal primo matrimonio e gli importi che mensilmente sostiene per le trasferte di lavoro e per gli spostamenti lavorativi, tenuto anche conto del caro carburante intervenuto negli ultimi sei mesi. Si significa, altresì, che la compagna del sig. Antignani risulta essere disoccupata e che, pertanto, il debitore provvede da solo al mantenimento della sua famiglia.

Tutto ciò premesso, ANTIGNANI Giovanni, *ut supra* rappresentato, assistito e

difeso,

chiede

1) che il Tribunale di Nola, valutata l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 e ss. mm., provvedendo alla nomina del liquidatore ed all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;

2) disponga in particolare la sospensione degli addebiti sui conti correnti da parte dei creditori, nonché la domiciliazione bancaria sul Conto Corrente.

Ai sensi del DPR 115/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98,00.

Si allegano:

00 Ricorso;
01 Procura;
02 Provvedimento di nomina del Gestore;
03 Dichiarazione dei redditi e buste paga;
04 Precisazioni del credito;
05 Visura catastale;
06 Sentenza di divorzio;
07 Certificato PRA;
08 Visura camerale Partslab srl;
09 Certificato di Stato di famiglia;
10 Spese lavorative.

Marigliano, lì data del deposito in cancelleria.

Antignani Giovanni Avv. Claudio Liguori

Avv. Antonia Maria Cuccurullo

TRIBUNALE DI NOLA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
(ex-Art. 269, comma 2 D. Lgs. 14/2019)

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

DEL SOVRAINDEBITATO

SIG. ANTIGNANI GIOVANNI

Organismo di composizione delle crisi: Dott. Domenico Molisso

INDICE

1. Premesse

1.1 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRA-INDEBITATO EX ARTT. 268 E SS. CCII *3*

1.2 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA *4*

1.3 PRESENZA DEI PRESUPPOSTI EX. ART. 2 CCII E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO *4*

1.4 COMUNICAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE EFFETTUATE *6*

2. L'IDENTITA' DEL RICORRENTE E DI FAMILIARI CONVIVENTI **7**

3. LA VERIFICA DELL'ASSENZA DELLE RAGIONI OSTATIVE OGGETTIVE O SOGGETTIVE **7**

4.1 L'ATTIVO DEL SIG. GIOVANNI ANTIGNANI - IL PATRIMONIO (BENI E CREDITI PRESENTI E FUTURI) LIQUIDABILE **8**

4.1.1 Beni immobili **8**

4.1.2 Altri beni mobili.....Errore. Il segnalibro non è definito.

4.1.3 Disponibilità liquide ed eventuali crediti presenti e/o futuri **9**

4.1.4 Reddito da lavoro dipendente e spese necessarie al sostentamento della famiglia. **9**

4.1.5 I costi della procedura e relativa graduazione - Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. **12**

4.1.6 Debiti ipotecari e altri debiti privilegiati **12**

4.1.7 Debiti chirografari **13**

4.1.8 Riepilogo passivo e graduazione dei debiti.....Errore. Il segnalibro non è definito.

4.1.9 Contenzioso giudiziario in corso.....**13**

5 RIEPILOGO ATTIVO E PASSIVO **15**

6 LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA **15**

PREMESSE

Il sottoscritto, dott. Domenico Molisso, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nola al n. 470 - Sezione A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 97297, con studio in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora n. 110, Palazzo Gecos, pec domenico.molisso@odcecnola.legalmail.it, è stato nominato in data 29/05/2025 dall'OCC – Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA), quale professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 268 CCII e per valutare l'ammissibilità alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato presentata dal sig. Antignani Giovanni, nato a Napoli (NA) in data 12/12/1980, codice fiscale NTGGNN80T12F839Y, residente in Roccarainola (NA) alla via G. Matteotti n. 25/c, domiciliato presso lo studio dell'avvocato Claudio Liguori in Marigliano (NA) al Corso Umberto I° n. 381, e-mail PEC: claudioliguori@legalmail.it , con facoltà congiunta e disgiunta all'avv. Antonia Maria Cuccurullo (C.F. [redacted]). D'ora in poi anche solo "*debitore*" o "*ricorrente*".

1.1 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRA-INDEBITATO EX ARTT. 268 E SS. CCII

Il ricorrente ha presentato richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della quale hanno predisposto ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovra indebitato ex artt. 268 e ss. CCII.

Il suddetto ricorso è corredato della seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Roccarainola.

1.2 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA

Con riguardo alla dichiarazione di terzietà ed indipendenza, il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. o) CCII.

1.3 PRESENZA DEI PRESUPPOSTI EX. ART. 2 CCII E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Nel caso in esame ricorrono i presupposti dell'art. 2 CCII in quanto il ricorrente:

- risulta versare in uno stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c CCII **e, per quanto utile parametro valutativo, anche** dall'art. 6 della legge 27 gennaio 2012 n.3.

La condizione da sovraindebitamento è manifestata con inadempimenti i quali dimostrano che il ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Le **principali cause dell'indebitamento** del sig. Antignani Giovanni sono riconducibili prima di tutto alla sua situazione familiare, che lo vede prima separato nell'anno 2018 e poi divorziato nell'anno 2022, con una serie di effetti psicologici che vanno a gravare anche sulla gestione dei rapporti con la famiglia del primo matrimonio, costituita dall'ex moglie e da due figli.

A tal quadro già di per se si aggiunge la gestione della nuova famiglia, con una nuova compagna da cui ha una figlia.

Chiaramente questo stato psicologico, nel corso degli anni, ha avuto ripercussioni anche sull'ambito lavorativo.

Il sig. Giovanni Antignani inizialmente ha lavorato come dipendente nella società [redacted] con sede in Casalnuovo di Napoli, per la quale ha lavorato dal 2010 al 2014. Dopo

questo periodo di lavoro dipendente, ha intrapreso l'attività di agente di commercio, sempre nel settore dell'automotive, dapprima con la stessa società per la quale ha lavorato da dipendente per il periodo dal 2014 al 2021. A settembre del 2021 sottoscrive un nuovo mandato di agenzia con la società [redacted] con la quale termina la collaborazione a novembre 2022. Successivamente da novembre 2023 fino ad agosto 2024 ha lavorato sempre come agente sottoscrivendo contratto con la società Rapidoo Srl con sede a Latina.

A settembre 2024 viene sottoscritto nuovo mandato di agenzia con la società [redacted] con sede a Seravezza in provincia di Lucca, sempre nel settore dell'automotive. Le condizioni contrattuali con questa società garantivano al sig. Antignani una maggiore stabilità economica, in quanto prevedevano un minimo garantito di € 2.000,00 mensili con conguaglio trimestrale. Inoltre erano previsti rimborsi spese calcolati in misura forfetaria che gli permettevano di coprire completamente le spese di gestione dell'auto utilizzata per l'attività, rimborso carburante ed autostradale, ed inoltre era prevista un rimborso giornaliero per il vitto.

Il 10/11/2025 il sig. Antignani Giovanni sottoscrive un contratto di lavoro a tempo determinato e part-time con la società [redacted] con sede nella zona Industriale ASI di Nola, contratto che si è concluso con la scadenza naturale dello stesso.

Ad aprile 2026 il sig. Antignani Giovanni sottoscrive un nuovo contratto di agenzia con le società "[redacted]l di Siracusa, contratto che non prevede la rappresentanza e viene dato mandato per l'intera regione Campania. Il contratto prevede un compenso fisso mensile di € 1.500 e per i primi 3 mesi prevede un acconto provvigionale di € 3.500,00 che poi sarà conguagliato a fine anno.

Il sig. Antignani utilizza la propria autovettura per svolgere l'attività di agente di commercio e spostarsi per visionare la clientela.

Il ricorrente**:**

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, titolo IV o nel capo IX, titolo V del CCII;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti disciplinati dai suddetti capi II o IX del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata).

1.4 COMUNICAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE EFFETTUATE

Lo scrivente professionista incaricato ha provveduto ad eseguire nei termini di legge le relative comunicazioni previste dall'art. 269, co. 3, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie:

- esame del ricorso avanzato dal debitore;
- richiesta degli estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta all'Agenzia delle Entrate di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe finanziaria;
- richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- verifica dell'assenza di esecuzioni mobiliari/immobiliari in corso;
- esame ultime dichiarazioni fiscali presentate;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, Comune di Roccarainola e Marigliano;
- richieste delle precisazioni dei crediti.

***

2. L'IDENTITA' DEL RICORRENTE E DI FAMILIARI CONVIVENTI

Il ricorrente, sig. Antignani Giovanni è residente in Roccarainola (NA), in via Giacomo Matteotti n. 25/c dove sussiste il suo centro interessi.

Il nucleo familiare, oltre che dallo stesso ricorrente, è composto da:

- Sig.ra [redacted] casalinga, compagna
- [redacted], studentessa.

3. LA VERIFICA DELL'ASSENZA DELLE RAGIONI OSTATIVE OGGETTIVE O SOGGETTIVE

Nell'esame della documentazione visionata del sig. Giovanni Antignani si è riscontrato che:

- **L'istante è attualmente è imprenditore autonomo quale agente di commercio**;
  - l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto consumatore (**Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 1**);
  - l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  - l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (**Requisito di ammissibilità ex art. 269, co. 2**);
  - l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  - sussiste una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Non risultano pertanto ragioni ostative oggettive e soggettive per l'ammissione all'ammissibilità della presente proposta di liquidazione.

4. LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL DEBITORE

Lo scrivente, tenuto conto di quanto previsto dall'ex art. 269 comma 2, eseguiti gli opportuni riscontri e accertamenti, di seguito riepiloga le attività, i debiti, nonché le spese correnti necessarie per il sostentamento del sig. Giovanni Antignani e della Sua famiglia.

4.1 L'ATTIVO DEL SIG. GIOVANNI ANTIGNANI - IL PATRIMONIO (BENI E CREDITI PRESENTI E FUTURI) LIQUIDABILE

4.1.1 Beni immobili

Il sig. Giovanni Antignani risulta comproprietario al 50% con l'ex moglie [redacted], di un appartamento sito in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 438, identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio 18, particella 348, sub 43, categoria A/2 con una R,C. di € 610,71.

Il valore complessivo dell'immobile può essere stimato in € 212.850,00 valore che viene calcolato prendendo in considerazione il valore medio stabilito dai dati OMI in relazione all'ubicazione dell'immobile e della categoria catastale; nello specifico viene considerato il valore di € 1.650.00 al mq moltiplicato per 129 mq complessivi (valore minimo 1.300,00 al mq – valore massimo 2.000,00 al mq, come da tabella OMI allegata.

Dato che l'immobile è in comproprietà al 50% con l'ex moglie, la quota attribuita al sig. Antignani è di € 106.425,00; detto valore non può essere considerato appieno nella liquidazione della quota, in quanto da sentenza di divorzio, la casa coniugale è stata assegnata all'ex moglie sig.ra [redacted] che detiene il diritto di abitazione con le figlie. In considerazione di questa situazione, al valore della quota dell'immobile va applicata una ragionevole decurtazione del 30% stimando cosi un valore della quota per € 74.497,50.

Beni mobili registrati

Il sig. Giovanni Antignani, dagli accertamenti effettuati presso il PRA, risulta proprietario di un autoveicolo di tipo TG GC 789 PN, bene che non può essere liquidabile dato che è strumentale per la sua attività di agente di commercio.

4.1.2 Altri beni mobili.

Il sig. Giovanni Antignani detiene quote societarie nella società [redacted] con sede in LIVORNO, Scali d'Azeglio n. 52, iscritta al registro delle imprese della Maremma e del Tirreno al n. REA 219752, con c.f. e p.i. 01982270496. Il sig. Antignani Giovanni in data 09.09.2021 ha sottoscritto al momento della costituzione della società e versato una quota di € 14.998,50 che corrisponde ad 1/3 del Capitale Sociale. Detta quota è oggetto di pignoramento operato dalla societ[redacted], come da visura camerale aggiornata della società [redacted]

4.1.3 Disponibilità liquide ed eventuali crediti presenti e/o futuri

Il sig. Giovanni Antignani, è titolare di conto corrente presso la Banca Credit Agricole, filiale di Pomigliano d'Arco, n. 3551 che alla data del 14/07/2026 presenta un saldo attivo di € 1.892,63. Il sig. Antignani Giovanni detiene un conto presso Banca Mediolanum che alla data del 19/07/2026 presenta un saldo debitorio di € 9,76.

Poi è intestatario di conto corrente intrattenuto presso Banca Intesa, presenta un saldo negativo di € - 55.448,38 per effetto di un pignoramento conto terzi.

4.1.4 Reddito da lavoro autonomo e spese necessarie al sostentamento della famiglia.

Il sig. Giovanni Antignani, da aprile ha sottoscritto un nuovo contratto di agenzia, con il quale percepisce un reddito lordo mensile di circa 5.000,00 salvo conguaglio di fine anno. Tenendosi in linea con questo reddito, possiamo definire un compenso annuo lordo di e 60.000,00. Dal reddito lordo vanno defalcati i contributi Enasarco a carico dell'agente nella

misura dell'8,5% fino ad un massimale provvigionale di € 45.700,00 che corrispondono ad € 3.885,00. Per la parte fiscale, il sig. Antignani Giovanni ha aderito al sistema di imposizione del regime forfetario che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% calcolato sul 62% del fatturato. Determinato il reddito netto, vanno dedotti i contributi Inps pagati che per la parte fissa corrispondono ad € 4.612.

Il Reddito netto è pari ad € 37.200,00 al quale vanno dedotti i contributi fissi INPS di € 4.612 + i contributi Enasarco di € 3.885,00 Si ottiene cosi un imponibile fiscale di € 28.703,00

= 15% di 28.703= € 4.305 (imposte sul reddito)

Pertanto il reddito annuo netto del sig. Antignani Giovanni è di € 47.198 (60.000,00 – 3.885,00 x Enasarco – 4.305,00 x imposte ed € 4.612 x Inps) pari ad un reddito mensile di € 3.993,00.

Si elencano di seguito le voci si spesa mensile sostenute dal sig. Giovanni Antignani:

SPESA	**IMPORTO**
ALIMENTARE	€ 750,00
ASSEGNO DI MANTENIMENTO	€ 600,00
SPESE AUTO E TRASFERTE LAVORO	€ 1.200,00
UTENZE: LUCE – ACQUA – GAS	€ 300,00
FITTO ABITAZIONE	€ 400,00
TARSU	€ 30,00
SPESE IMPREVISTE	€ 270,00
TOTALE	**€ 3.550,00**

L'importo delle spese familiare è compatibile con il parametro dettato dall'art- 283 del CCII, nello specifico si prende in considerazione l'importo dell'assegno sociale

determinato dall'INPS che per il 2026 è di € 546,24 per 13 mensilità, pari ad € 7.101,12 annui, che aumentato della metà è pari ad € 10.651,88, moltiplicato per la scala di equivalenza per il valore di 2,04 previsto per nuclei familiari di 3 persone, da un importo annuo di € 21.729,83 che riportato su 12 mensilità da un valore di € 1.810,81; a questo importo vanno necessariamente sommati gli importi a titolo di mantenimento per i figli nati dal primo matrimonio e soprattutto vanno considerate le spese che il sig. Antignani Giovanni sostiene per gli spostamenti lavorativi e tenendo conto che è un agente di commercio, il costo del carburante ha un impatto determinante considerando i continui aumenti. Il sig, Antignani corrisponde all'ex moglie assegno di mantenimento per le due figlie [redacted] ed [redacted]

Il sig. Antignani Giovanni è l'unico della famiglia che deve provvedere al sostentamento dato che la compagna risulta casalinga.

Alla luce di quanto esposto, il sig. Antignani Giovanni riesce a mettere a disposizione una somma di € 660,00 mensile (€ 4.210 – 3.550) per la durata della procedura determinata in 36 mesi

Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.

Il sig. Giovanni Antignani in data 09.09.2021 ha sottoscritto e versato quote di capitale sociale per € 14.998,50 della società [redacted]L iscritta al registro delle imprese della Maremma e del Tirreno al n. REA 219752, con c.f. e p.i. 01982270496, sulle quali grava un pignoramento operato dalla società [redacted]

IL PASSIVO DEL SIG. GIOVANNI ANTIGNANI - CONSISTENZA TOTALE E ANALITICA INDEBITAMENTO

Nelle seguenti tabelle sono state riportate le esposizioni debitorie del sig. Giovanni Antignani suddivise tra "*spese in prededuzione*", "*debiti privilegiati*" e "*debiti chirografari*".

Si precisa che non sono state altresì conteggiate le passività maturande nel corso della procedura per spese di sostentamento del debitore e che verranno fronteggiate dallo stesso con le proprie entrate mensili.

4.1.5 I costi della procedura e relativa graduazione - Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., che risultano funzionali alla presentazione dell'istanza di accesso alla Procedura di liquidazione controllata, sono pari complessivamente ad **euro 13.698,51** come di seguito dettagliate.

Descrizione	Importo in prededuzione	Importo in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc	Note
Avv.to CLAUDIO LIGUORI		**1.757,73**	
Avv.to MARIA.ANTONIA CUCCURULLO		**1.440,78**	
OCC	**10.500,00**		
Totale spese	**10.500,00**	**3.198,51**	

4.1.6 Debiti ipotecari e altri debiti privilegiati

Dall'esame della documentazione disponibile risulta come il sig. Giovanni Antignani sia debitore in via privilegiata per un importo complessivo pari ad **euro 155.579,20** come di seguito riepilogato:

Descrizione	Importo in via ipotecaria	Importo in via privilegiata	Osservazioni
COMPASS		**37.328,99**	**Privilegio ex art. 2752**
AGENZIA DELLE ENTRATE DP NAPOLI (ADER)		**74.920,80**	**Privilegio ex art. 2752**
AGOS		**380,66**	**/Privilegio ex art. 2752**
AGENZIA ENTRATE AVVISO BONARIO 22.09		**4.523,83**	
INPS (ADER)		**34.784,63**	**Privilegio ex art. 2752**
INPS AVVISO BONARIO		**2.397,36**	
REGIONE CAMPANIA (ADER)		**199,13**	**Privilegio ex art. 2752**
COMUNE DI MARIGLIANO (ADER)		**398,32**	**Privilegio ex art. 2752**
REGIONE CAMPANIA		**498,87**	**Privilegio ex art. 2752**
COMUNE DI POMIGLIANO (ADER)		**146,61**	**Privilegio ex art. 2752**
Totale		**155.579,20**	

4.1.7 Debiti chirografari

Il sig. Giovanni Antignani è debitore in via chirografaria per un importo complessivo di **euro 75.524,26** come dettagliato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo in via chirografaria	Osservazioni
INPS (ADER)	2.417,92	
COMUNE DI POMIGLIANO (ADER)	278,58	
PREFETTURA DI CASERTA(ADER)	463,45	
PREFETTURA DI NAPOLI II (ADER)	630,11	
PREFETTURA DI ROMA (ADER)	1.978.35	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (ADER)	1.103,33	
PREFETTURA DI AREZZO (ADER)	795,04	
CCIAA DI NAPOLI	80,93	
COMUNE DI NAPOLI (ADER)	97,53	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PISA (ADER)	1.555,93	
COMUNE DI MARIGLIANO (ADER)	172,48	
REGIONE CAMPANIA (ADER)	62,44	
COMUNE DI SONNINO (ADER)	188,10	
COMUNE DI MARIGLIANO	6.647.59	
BANCA MEDIOLANUM	4.256,31	
KRUK	17.146,14	
PROGER SRL	36.000,00	

AVV. GIUSEPPE SUMMO	1.650,00	
Totale	**75.524,26**	

4.1.8. Alla luce di quanto sopra esposto, nel seguente prospetto è stato riepilogato il passivo del SIG. Giovanni Antignani

Dagli accertamenti eseguiti e dalla documentazione messa a disposizione dal debitore, non emergono ulteriori debiti a carico dello stesso.

Si osserva, inoltre, che a carico del debitore:

- non risultano protesti, non risultano carichi pendenti, ed il certificato del casellario giudiziale risulta negativo;
- non pendono istanze di fallimento;
- non risultano esecuzioni immobiliari e/o mobiliari in corso;
- non risultano ulteriori debiti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e dal sistema CRIF di informazioni creditizie;
- non risulta alcuna segnalazione dalla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca d'Italia.

4.1.8 Contenzioso giudiziario in corso.

Al ricorrente è stato notificato un pignoramento presso terzi da parte di [redacted] ed intimazione di iscrizione ipotecaria da parte di ADER.

Al ricorrente è stato notificato a mezzo raccomandata in data 19.09.2026 un pignoramento presso terzi da parte del Comune di Marigliano.

5 RIEPILOGO ATTIVO E PASSIVO

Nelle seguenti tabelle sono riepilogati i valori dell'attivo e del passivo oggetto del presente ricorso:

ATTIVO:

Descrizione	IMPORTO
Quota Immobile nel Comune di Marigliano (NA)	€ 74.497,50
Quota reddito liquidabile (€ 660,00 x 36 mesi)	€ 23.760,00
Totale attivo	**€ 98.257,50**

Nell'attivo non viene inserito l'autoveicolo Volvo XC60 in quanto strumentale per la sua attività di agente di commercio.

PASSIVO:

Descrizione	Importo
Debiti di procedura (Prededuzione e Privilegio ex art. 2751 bis	13.698,51
Debiti privilegiati	155.579,20
Debiti chirografari	75.524,26
Totale Passivo	**244.801,97**

6 LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

Il ricorrente, per il tramite dell'Avv. Claudio Liguori, ha trasmesso allo scrivente professionista esauriente documentazione ai fini della valutazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Oltre a ciò, lo scrivente ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di ulteriori informazioni.

Dall'esame di tutta la documentazione raccolta si può ragionevolmente concludere che la stessa sia completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di liquidazione controllata in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base

- dell'articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare;
- della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione

si può dunque

esprimere

una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e

ritenere

che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Lo scrivente rimane a disposizione dell'ill.mo Tribunale per i chiarimenti e/o le integrazioni della presente relazione che saranno ritenute necessarie.

Si allega:

- nomina del Gestore della crisi;
- dichiarazioni dei redditi:
- Contratto di agenzia e fatture
- Visura Camerale
- Precisazione dei crediti;
- Sentenza di divorzio;
- Visura catastale
- Visura nominativa al PRA;
- Certificato di Stato di Famiglia
- Ricorso ex art. 268 D. Lgs. 14/2019 dell'Avv. Claudio Liguori – Avv. Antonia Cuccurullo.

Con osservanza.

Casalnuovo di Napoli, lì data del deposito in cancelleria

Il Gestore della Crisi

dott. Domenico Molisso